

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 1931 Anno 2018**

Presidente: FUMO MAURIZIO

Relatore: AMATORE ROBERTO

Data Udiienza: 21/12/2017

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

avverso la sentenza del 31/01/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l' inammissibilita'

Udito il difensore

Il difensore presente a difesa del ricorrente, avv. PANDOLFO MANLIO del foro di

LAMEZIA TERME, si riporta ai motivi

**RITENUTO IN FATTO**

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui agli artt. 477 e 481cod. pen..

Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza di carattere processuale.

1.1 Denunzia il ricorrente violazione degli artt. 601, commi 3 e 6, 429, comma 1 lett. f, 178, comma 1, e 179 comma 1, cod. proc. pen., perché nel decreto di citazione in appello era stata indicata una data sbagliata ( e cioè il 31 gennaio 2016 ), anziché quella corretta del 31 gennaio 2017 allorquando si celebrò il giudizio di appello al quale, dunque, non aveva potuto

partecipare con insuperabile violazione del diritto di difesa.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2.1 E' certo che l'erronea indicazione della data dell'udienza nel decreto

di citazione a giudizio notificato all'imputato determina una nullità di ordine generale, afferente all'intervento dell'imputato, che non può essere sanata dalla regolare notifica del decreto al suo difensore e dalla partecipazione dello stesso al giudizio

(Sez. 1, Sentenza n. 37046 del 30/09/2010 Ud. (dep. 18/10/2010) Rv. 248575).

È, tuttavia, altrettanto certo che non rappresenta causa di nullità assoluta del decreto che dispone il giudizio l'errore intervenuto nell'indicazione della data di udienza, allorché lo stesso sia, per la sua evidenza e macroscopicità, agevolmente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sull'identificazione della data effettivamente fissata per la comparizione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 47169 del 06/12/2005 Ud. (dep. 23/12/2005 ) Rv. 232930 : nella specie era stata indicata nel decreto, per errore, la data, ormai decorsa, corrispondente allo stesso giorno e mese dell'anno precedente, con riferimento alla sua data di emissione).

Ciò posto, risulta evidente che nel caso di specie si versi nella seconda ipotesi tra quelle sopra tratteggiate, giacché al momento della emissione e notificazione del decreto di fissazione della udienza innanzi alla Corte di Appello la data indicata per la comparizione era già abbondantemente passata.

Ne consegue l'erronea indicazione della data era agevolmente riconoscibile da parte dell'imputato e inidonea ad ingenerare in quest'ultimo l'equivoco sulla sua identificazione, situazione quest'ultima come tale facilmente superabile anche con l'ausilio del difensore di fiducia da cui era assistito l'imputato.

3. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21.12.2017